DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 2

Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice

Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1 gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 29 agosto 1995, non più in vigore dal 29 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-357-1995/art-2-pagamento-fornitura-energia-elettrica-in-favore-delle-famiglie-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it